



SENT. n. 105/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Emma ROSATI

Presidente

Antonino GRASSO

Consigliere

Benedetto BRANCOLI BUSDRAGHI

I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione iscritto al n. **21498** del registro di segreteria,

introdotto, con ricorso depositato il 18.6.2024, da Giovanni TOTI (C.F. TTO

GNN 68P07 L833K), nato a Viareggio (LU) il 7/9/1968 e residente ad Ameglia

(SP) in via Pisanello n. 136, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli

Avv.ti Riccardo Maoli (c.f. MLA RCR 59M25 E463U) e Glauco Stagnaro (c.f.

STG GLC 75P19C621U), con loro elettivamente domiciliato in Genova, via

Corsica n. 2/11, p.e.c.: riccardo.maoli@ordineavvgenova.it, [\[gnaro@ordineavvgenova.it\]\(mailto:gnaro@ordineavvgenova.it\);](mailto:glauco.sta-</p></div><div data-bbox=)

con l'intervento volontario della Regione Liguria (c.f. 00849050109)

in persona del V. Presidente della Giunta regionale p.t., autorizzato con D.P.

n. 2226 in data 28/3/2024, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,

dall'Avv. Luigi Cocchi, con lui elettivamente domiciliata in Genova Via Ma-

caggi 21/8, domicilio digitale: luigi.cocchi@ordineavvgenova.it.

	Avverso il decreto del Giudice monocratico della Sezione giurisdizio-	
	nale Liguria n. 33/2024, in data 14/05/2024, con il quale è stato accolto il ri-	
	corso per resa di conto proposto dalla Procura regionale nei confronti dell'op-	
	ponente.	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 18 luglio 2024, il relatore, cons. An-	
	tonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore generale	
	dott. Adriano Gribaudo, gli Avv.ti Riccardo Maoli e Glauco Stagnaro per l'op-	
	ponente e l'Avv. Gerolamo Taccogna, delegato, per la Regione Liguria.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con ricorso depositato il 18 giugno 2024, l'odierno ricorrente Giovanni	
	Toti ha interposto opposizione avverso il decreto del giudice monocratico n.	
	33 del 14.5.2024, con il quale, in accoglimento del ricorso per resa di conto	
	dispiegato dalla Procura regionale, è stato assegnato all'opponente, nella qua-	
	lità di Presidente della Giunta regionale, agente contabile, il termine di 60 gg.,	
	decorrente dalla notificazione del medesimo decreto, per la presentazione	
	all'Amministrazione della Giunta regionale, relativamente alla carta di credito	
	regionale n. "4532 2000 1945 9812", per gli anni 2015 (a partire dal mese di	
	giugno), 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, dei conti giudiziali.	
	Il decreto opposto ha ritenuto sussistente in capo agli Amministratori	
	regionali l'obbligo, in quanto agenti contabili, di resa di conto in relazione	
	all'utilizzazione della carta di credito loro assegnata per finalità istituzionali,	
	considerato che le funzioni cui sono chiamati non si estrinsecano, a differenza	
	dei consiglieri regionali, in atti di indirizzo politico, quanto in "atti e	
	2	

	comportamenti amministrativi non liberi nel fine e, pertanto, sindacabili da	
	parte del magistrato istruttore sul singolo conto”.	
	L’odierno opponente deduce che le SS.RR. di questa Corte, con sen-	
	tenza n. 30/2014, hanno escluso la qualifica di agente contabile in capo ai pre-	
	sidenti dei Gruppi consiliari regionali, sulla scorta delle seguenti considera-	
	zioni: gli agenti contabili sono figure sempre tipizzate, che devono essere for-	
	malmente e direttamente investite della relativa funzione o dalla legge o dalle	
	disposizioni regolamentari interne di ciascuna amministrazione; sussiste la di-	
	stinzione fra il conto giudiziale e il rendiconto amministrativo e, conseguente-	
	mente, fra l'obbligo di rendere il conto -e l'eventuale giudizio per resa di conto	
	che può essere instaurato in relazione ad esso- e l'obbligo di rendicontazione	
	amministrativa cui sono tenuti nei confronti della propria amministrazione i	
	funzionari, con la conseguenza che i conti resi all'interno della propria ammi-	
	nistrazione, quali sub-conti amministrativi, non possono essere autonoma-	
	mente oggetto di un giudizio di conto. Per l’opponente, le argomentazioni	
	svolte dalle Sezioni riunite con riferimento ai Presidenti dei Gruppi consiliari	
	troverebbero applicazione anche per gli Amministratori regionali, per cui que-	
	sti ultimi – al pari di detti Presidenti – non rientrerebbero nel novero degli	
	agenti contabili. Deduce il ricorrente che la qualifica di agente contabile è	
	tipizzata e risulta correlata ad apposita norma attributiva della relativa funzione	
	e che nessuna norma (dello Stato e/o della Regione Liguria) avrebbe mai con-	
	ferito la stessa qualifica agli Amministratori regionali intestatari/assegnatari di	
	una carta di credito. Il principio di non duplicazione dei controlli contabili pre-	
	clude la possibilità di esigere la resa del conto giudiziale con riferimento a una	
	gestione (nel caso di specie, quella relativa alle carte di credito) che è destinata	
	3	

	a confluire nell'ambito di una più ampia rendicontazione (inerente al Servizio	
	economato della Giunta regionale), a sua volta assoggettata alla resa del conto.	
	Sarebbe errata la motivazione del decreto opposto, in quanto le SS. RR. avreb-	
	bero escluso l'obbligo di resa di conto non già in base all'insindacabilità delle	
	funzioni dei consiglieri regionali, quanto sulla tipizzazione della figura dell'a-	
	gente contabile (nell'ambito della quale la normativa regionale non include gli	
	stessi Presidenti) nonché sull'"applicazione del principio di non duplicazione"	
	dei controlli (in quanto i rendiconti dei Gruppi consiliari confluiscono "nel ren-	
	dicono consuntivo annuale" della Regione, assoggettato ai controlli della	
	Corte dei conti. L'insussistenza di un obbligo di resa di conto giudiziale sa-	
	rebbe ricavabile anche dalla disciplina statale (art. 1, commi 47-53, legge n.	
	549/1995) che ammette l'utilizzo delle carte di credito quale mezzo di paga-	
	mento delle spese sostenute dai funzionari pubblici nell'esercizio delle attività	
	di propria competenza, e che ricollega la resa del conto (con la connessa qua-	
	lifica di agente contabile) non già al funzionario al quale è intestata la carta di	
	credito (o che comunque se ne avvale), bensì ai "titolari delle contabilità spe-	
	ciali" (art. 7, commi 1 e 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 701/1996). Per	
	Cassazione, Sez. Un., n. 7390/2007, l'individuazione degli agenti contabili di	
	una Regione deve "avvenire su base normativa". In questa direzione l'oppo-	
	nente invoca anche la pertinente disciplina che la Regione ha adottato nell'am-	
	bito della propria autonomia normativa e organizzativa sancita dalla Costitu-	
	zione (artt. 114, 117, 119 e 123) e dallo Statuto regionale (art. 1ss.). Viene	
	segnatamente richiamato l'art. 24 della l.r. n. 5/2008, che ha demandato alla	
	Giunta l'approvazione di apposito regolamento per la gestione delle spese a	
	cura del servizio di economato dello stesso organo regionale. Sulla scorta della	
	4	

	normativa primaria, il regolamento regionale n. 3/2012, ha espressamente in-	
	dividuato l'economo della Giunta regionale quale agente contabile (art. 3, c. 1,	
	lett. p); ha previsto la carta di credito nell'ambito degli strumenti di pagamento	
	mediante cassa economale (art. 41, c. 5); ha precisato che "le spese a mezzo	
	carte di credito, imputate sul conto corrente bancario intestato all'economo	
	possono essere effettuate dagli Amministratori regionali” per ragioni di rap-	
	presentanza ed in occasione di missioni (art. 41, c. 6) ed ha disciplinato la ren-	
	dicontazione di tali spese economali (art. 42, c. 1) nonché i relativi controlli	
	interni (art. 42, commi 4 ss.). Tale disciplina secondaria è stata ripresa dal suc-	
	cessivo regolamento n. 7/2016, che ha qualificato agente contabile l’economo	
	(art. 2, c. 1); ha previsto l'elenco aggiornato degli incarichi degli agenti conta-	
	bili della Regione e dei relativi provvedimenti di nomina (art. 2, c.2); ha stabi-	
	lito che l’economo può effettuare spese minute per anticipazioni finalizzate	
	all'utilizzo di carte di credito, secondo quanto previsto dal presente regola-	
	mento, mediante imputazione ad apposito capitolo in partita di giro (art. 7, c.	
	1, lett. k); ha previsto che l’economo presenti trimestralmente il rendiconto	
	delle spese sostenute (art. 13, c. 1) sottoposto ai controlli delle competenti	
	strutture regionali (art. 13, commi 2 ss.), così come il rendiconto annuale (17,	
	commi 1 ss.). Il predetto regolamento regionale ha altresì stabilito che: la carta	
	di credito è uno strumento di pagamento, strettamente personale, ed è limitata,	
	per gli Amministratori, al periodo di titolarità della carica; nel caso di uso im-	
	proprio o di spese non regolarmente giustificate, il competente dirigente ri-	
	chiede il rimborso di tali spese in forma scritta; se detto rimborso non avviene	
	entro 60 giorni, si procede alla rivalsa, fino alla concorrenza della somma	
	spesa, sugli emolumenti spettanti al titolare della carta di credito; gli	
	5	

	Amministratori titolari della carta di credito, debbono tempestivamente, e co-	
	munque entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di	
	utilizzo, far pervenire alla struttura regionale competente i documenti giustifi-	
	cativi delle spese effettuate (art. 25, co. 1), che ne verifica la formale corri-	
	spondenza a quanto stabilito dal regolamento (art. 25, co. 5); che la banca o	
	l'operatore finanziario che emette la carta di credito produce alla struttura re-	
	gionale competente l'estratto conto mensile delle spese sostenute, che viene	
	vistato dal dirigente competente, per l'attestazione di conformità (art. 25, co.	
	6); il dirigente competente procede alla redazione dell'atto di liquidazione delle	
	spese, atto è trasmesso alla ragioneria per l'ordinazione del pagamento e la si-	
	stemazione contabile dell'anticipazione (art. 25, co. 7); l'economo presenta il	
	riepilogo delle spese effettuate con la carta di credito, unitamente alla stampa	
	dell'estratto conto della carta di credito rilasciato dall'istituto emittente, in sede	
	di presentazione del rendiconto trimestrale (art. 25, co. 8). Nel delineato quadro	
	normativo anche la l.r. n. 16/2022, che, all'art. 55, c. 2, interpretando in via	
	autentica la lettera q) del comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 3/2012 ss.mm.ii., ad	
	oggetto «spese per anticipazioni, anche mediante l'utilizzo di carte di credito,	
	agli Amministratori per missioni e per spese di rappresentanza», ha precisato	
	che “l'erogazione della sola anticipazione da parte dell'economo all'ammini-	
	stratore, per le finalità di cui sopra, può avvenire anche mediante l'utilizzo da	
	parte dello stesso amministratore della carta di credito le cui spese sono impu-	
	tate sul conto dell'economo senza che, allo stesso economo, discenda l'obbligo	
	di allegare la documentazione contabile in sede di rendicontazione, poiché trat-	
	tenuta e valutata dal settore competente in materia di affari della presidenza”.	
	Dalla riassunta disciplina legislativa e regolamentare risulterebbe che	
	6	

	l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla rendicontazione delle	
	spese effettuate mediante le carte di credito, inclusa la resa del conto giudiziale,	
	farebbe capo all'esclusa competenza dell'economo, dunque non ai componenti	
	della Giunta regionale, tenuti ad effettuare solamente la rendicontazione in-	
	terna all'Amministrazione, la quale, effettuate le prescritte verifiche, richiede	
	agli interessati il rimborso delle voci di spesa improprie o non giustificate. Gli	
	esborsi sostenuti mediante tale mezzo di pagamento costituirebbero anticipa-	
	zioni sul fondo economale, per cui gli adempimenti relativi alla rendiconta-	
	zione e alla verifica di regolarità di dette spese sarebbero demandati all'Eco-	
	nomo. Secondo l'opponente non sarebbe inoltre pertinente il riferimento, ope-	
	rato nel Decreto opposto, alla figura dei "sub-agenti contabili", in quanto la	
	figura del "contabile secondario" richiede necessariamente la sua previa indi-	
	viduazione mediante apposita disposizione normativa che, tuttavia, nel caso	
	della Regione Liguria risulterebbe mancante. Secondo l'opponente, sarebbe	
	errata la sua qualificazione quale agente contabile di fatto, atteso che tale figura	
	ricorre nell'ipotesi in cui un soggetto si trovi a effettuare in concreto una ge-	
	stione contabile in assenza di un formale incarico da parte della P.A., mentre	
	egli non si è mai sostituito e/o sovrapposto in alcun modo all'economo della	
	Giunta regionale e si è limitato ad effettuare gli incumbenti demandati agli	
	Assessori dalla menzionata normativa regionale, volti a consentire all'economo	
	la rendicontazione delle spese effettuate con le carte di credito. Sempre in or-	
	dine al profilo in esame, l'opponente deduce che la Regione Liguria ha comu-	
	nicato alla Sezione, sensi dell'art. 138, c.g.c., i dati identificativi dei "soggetti	
	nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale", senza mai in-	
	cludere in tali elenchi gli Amministratori, e che non risulta che siano mai stati	
	7	

	sollevati rilievi di sorta in ordine a questa comunicazione. Stante l’asserito di-	
	fetto della qualifica di agente contabile e, pertanto, dell’obbligo di resa di	
	conto, conclude per la declaratoria di insussistenza della giurisdizione di que-	
	sta Corte dei conti, previo annullamento del decreto opposto. Ferma questa	
	richiesta, eccepisce la prescrizione relativamente alle annualità (2015-2016-	
	2017-2018) anteriori al quinquennio dall’instaurazione del giudizio per resa di	
	conto. Osserva, a tal fine, che, poiché tale giudizio ha carattere strumentale	
	rispetto all’accertamento di eventuali irregolarità inerenti alla gestione conta-	
	bile, la resa del conto sarebbe soggetta al termine quinquennale di prescrizione	
	previsto dall’art.1, co. 2, legge n. 20/1994.	
	Con atto in data 28.6.2024 l’opponente ha depositato copia della sen-	
	tenza della Sez. Lazio n. 302/2024.	
	Con atto depositato il 1° luglio 2024 è intervenuta la Regione Liguria.	
	Il dispiegato intervento viene giustificato dall’asserito interesse dell’Ente alla	
	declaratoria che gli amministratori titolari delle carte di credito non rientrino	
	e/o abbiano la qualità di agenti contabili, con le correlate conseguenze in ordine	
	al difetto di giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto.	
	Richiama a tal fine giurisprudenza (Sez. Piemonte, n. 34/2023) che ha confer-	
	mato, pur in assenza di una specifica norma di disciplina, la facoltà dell’Am-	
	ministrazione di assumere nel giudizio una sua posizione autonoma, sia per la	
	condanna dell’agente contabile, sia per il rigetto della domanda di resa del	
	conto giudiziale. Richiama a favore dell’ammissibilità dell’intervento anche la	
	recente giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 51/2024), ed ivi l’afferma-	
	zione circa l’interesse della Regione alla tutela del proprio ordinamento di set-	
	tore la cui applicazione viene in questa sede posta in discussione. Nel merito,	
	8	

	sulla base delle illustrate norme statali (art. 1, commi 47/53, legge 549/1995;	
	D.M. 701/1996, che, all'art. 7, regola dettagliatamente l'utilizzo ed anche le	
	modalità di gestione e rendicontazione) e regionali (art. 24, comma 1, l.r.	
	5/2008; artt. 3, 5 e 41 reg. r. n. 3/2012; artt. 2, 4, 13, 17, 25 reg. r. n. 7/2016) e	
	dei principi discendenti dalla giurisprudenza costituzionale (n. 107/2015) e	
	delle Sez. riunite (n. 30/2014), esclude che gli amministratori titolari delle carte	
	di credito rientrino nella qualifica di agenti contabili, qualifica che invece, per	
	l'utilizzo delle carte di credito, è incentrata sull'economo. A tal fine rileva che	
	i meccanismi di spesa mediante carta di credito vengono dalla suddetta norma-	
	tiva regolamentare regionale ricostruiti quali anticipazioni sul fondo econo-	
	male, di cui il titolare delle carte di credito deve dar conto mensilmente al di-	
	rigente delegato, e cioè l'economo, che è tenuto a rendere conto nell'ambito	
	del rendimento del conto del fondo economale, sul quale dette anticipazioni	
	vanno a gravare. Detto meccanismo sostanzialmente riprodurrebbe quello po-	
	sto dalla normativa statale, in base alla quale non si sarebbe mai dubitato che	
	l'obbligo di rendiconto gravi sul dirigente delegato, e non anche sul titolare	
	delle carte di credito. Soffermandosi sulla recente giurisprudenza di questa Se-	
	zione (sentenza n. 51/2024) ha argomentato sulla contrarietà della stessa ri-	
	spetto: alla sentenza della Sez. III di appello n. 14/2020; alla sentenza della	
	Sezione Toscana n. 52/2020, secondo cui ai fini della qualificazione come	
	agente contabile non è dirimente il reale maneggio di denaro pubblico bensì la	
	gestione dello stesso ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico, con la	
	conseguenza che il titolare della carta sarebbe soggetto ad un obbligo di rendi-	
	contazione amministrativa; alla sentenza delle SS.RR. n. 30/2014, che ha posto	
	una netta distinzione fra i presupposti dell'obbligo di resa del conto giudiziale	
	9	

	e i presupposti dell'obbligo di rendicontazione amministrativa; alla sentenza	
	n. 302/2024 della Sezione Lazio la quale, in fattispecie analoga a quella og-	
	getto del presente giudizio, ha ritenuto preminente, anche rispetto alla presenza	
	di una forma di “maneggio di denaro pubblico”, il fatto che i titolari siano te-	
	nuti al rendiconto amministrativo, ciò in quanto i rendiconti amministrativi dei	
	singoli titolari delle carte di credito confluiscono già nei rendiconti dell'ammi-	
	nistrazione che sono a loro volta sottoposti alla giurisdizione della Corte dei	
	conti. Alla luce di tale contrasto giurisprudenziale, insta per il deferimento	
	della questione di massima alle Sezioni riunite. Osserva a tal riguardo che seb-	
	bene l'art. 11 del d. lgs. n. 174/2016 attribuisce il potere di deferimento della	
	questione di massima alle sezioni giurisdizionali di appello, purtuttavia detta	
	norma deve intendersi riferita, secondo <i>l'id quod plerumque accidit</i> , ai giudizi	
	strutturati su doppio grado di giudizio, mentre nella specie il d.lgs. 174/2016	
	agli artt. da 141 a 144, prevede la strutturazione del giudizio sull'obbligo della	
	resa del conto in unico grado. Tenuto conto della co-essenzialità all'esercizio	
	della giurisdizione contabile della funzione nomofilattica affidata alle Sezioni	
	riunite, deve ritenersi che, nel caso di contrasti giurisprudenziali tra le Sezioni,	
	anche nei giudizi in cui non è previsto l'appello, le stesse possano e debbano	
	devolverne la definizione alle medesime Sezioni riunite ai fin di assicurare la	
	unitarietà degli indirizzi giurisprudenziali con funzione nomofilattica. Se così	
	non fosse, si dovrebbe dubitare della legittimità costituzionale degli artt. 11 e	
	114 del codice di procedura contabile in relazione agli artt. 3, 24 e 103 della	
	Costituzione, laddove l'esercizio di detto essenziale potere non fosse assicu-	
	rato nei giudizi contabili che non prevedono l'impugnazione in appello. Con-	
	clude pertanto per il difetto di giurisdizione della Corte; in subordine, in	
	10	

	accoglimento dell'opposizione, per l'infondatezza della domanda del Procura-	
	tore regionale; in ulteriore subordine, per la rimessione della questione di mas-	
	sima in ordine alla qualificazione del soggetto utilizzatore della carta di credito	
	dell'ente pubblico in relazione stante il contrasto giurisprudenziale richiamato;	
	in via di ulteriore subordine, la dichiarazione di rilevanza e non manifesta in-	
	fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 114	
	c.g.c. in rapporto agli artt. 3, 27 e 103 Cost.	
	Con memoria depositata il 28 giugno 2024 la Procura regionale ha	
	istato per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto	
	opposto. Nel merito ha dedotto per l'infondatezza dei motivi di opposizione e	
	per la sussistenza dell'obbligo di resa di conto e della giurisdizione della Corte.	
	A tal riguardo ha dedotto che: il richiamo alla sentenza n. 30/2014 delle SS.RR.	
	sarebbe inconferente, in quanto la stessa è relativa ai Presidenti dei gruppi con-	
	siliari, titolari di prerogative peculiari, di ampia autonomia e di compiti diffe-	
	renti rispetto ai componenti delle giunte regionali; la "tipizzazione" degli	
	agenti contabili affermata da tale sentenza non potrebbe essere intesa come	
	affermazione di un rigido <i>numerus clausus</i> , ed in ogni caso essa ricorrerebbe	
	nel caso di specie, in quanto le disposizioni regionali hanno attribuito agli am-	
	ministratori una funzione di maneggio di denaro per effetto dell'assegnazione	
	e della gestione della carta di credito, in linea con quanto stabilisce l'art. 74 del	
	r.d. n. 2440/1923; la necessità di evitare duplicazioni di controlli, sempre af-	
	fermata dalla suddetta sentenza, potrebbe valere laddove una determinata ge-	
	stione delle spese sia già sottoposta al controllo della Corte dei conti, come	
	avviene per la verifica dei rendiconti dei singoli gruppi consiliari ad opera della	
	sezione regionale di controllo della Corte. Tale specifica forma di controllo	
	11	

	mancherebbe per le gestioni per cui è giudizio, e tale non potrebbe essere con-	
	siderato il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione, po-	
	sto che diversamente si giungerebbe alla paradossale conclusione che nessun	
	soggetto che maneggi denaro della Regione sia tenuto alla resa del conto giu-	
	diziale; è connaturato al medesimo giudizio di conto il fatto che il rendiconto	
	dell'agente contabile sia sottoposto ad un duplice ordine di controlli (di natura	
	diversa) ovvero dapprima a quello amministrativo dell'amministrazione per	
	cui opera e successivamente a quello giudiziale di competenza della sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti; la giurisprudenza costituzionale succes-	
	siva alla predetta sentenza delle SS.RR. ha affermato la sottrazione all'obbligo	
	di resa di conto dei Presidenti dei gruppi senza fare riferimento all'esistenza di	
	figure di agenti contabili rigidamente tipizzate, bensì richiamando il peculiare	
	ruolo e la posizione dei medesimi in seno alle assemblee legislative e il loro	
	rilievo nell'esercizio di attività munite di autonomia costituzionalmente rile-	
	vante; la stessa giurisprudenza costituzionale ha precisato che l'esenzione della	
	giurisdizione contabile per i consigli regionali costituisce una eccezione alla	
	generale estensione della prima, e dovrebbe trovare fondamento in norme co-	
	stituzionali o di attuazione statutaria, norme che nel caso di specie non esiste-	
	rebbero; l'art. 7, c. 3, del d.m. del Ministero del Tesoro n. 701/1996 si limita a	
	prevedere che per il dirigente generale ed il dirigente delegato (che operano	
	con carta di credito o supporti magnetici per pedaggi autostradali) sono emessi	
	ordini di accreditamento e che i titolari di contabilità speciali devono rendere	
	il conto sulle aperture di credito ai sensi degli art. 60 e 61 r.d. n. 2440/1923,	
	disposizioni che fanno riferimento alle eccezionali figure dei funzionari dele-	
	gati, gli unici che, nel panorama delle P.A., segnatamente dello Stato, devono	
	12	

	solo rendicontare in via amministrativa e la cui gestione è sottoposta ad altra	
	verifica della Corte dei conti, in sede di controllo; le disposizioni della l.r. n.	
	5/2008 -che all'art. 24 ha demandato alla Giunta l'approvazione di un regola-	
	mento in materia di gestione delle spese- e i successivi regolamenti n. 3/2012	
	e n. 7/2016, non giustificherebbero la lettura prospettata dall'opponente, posto	
	che diversamente le stesse disposizioni si porrebbero in insanabile contrasto	
	con il già sopramenzionato art. 74 del r.d. n. 2440/1923, che costituisce norma	
	di principio in materia di contabilità pubblica e di coordinamento della finanza	
	pubblica, ascritta alla potestà legislativa statale e non modificabile dalla nor-	
	mativa regionale, la quale si limiterebbe a dettare disposizioni di rilievo am-	
	ministrativo agli effetti dell'organizzazione interna all'Ente. Questa, nel pre-	
	vedere che le spese mediante carte di credito siano strutturate alla stregua di	
	anticipazioni economiche – essendo collegate al conto corrente economico - non	
	potrebbe attribuire la responsabilità circa la legittimità e regolarità delle spese	
	medesime all'economo, il quale non gestisce in modo diretto le suddette spese	
	e non ha un potere autorizzatorio delle stesse. Pertanto, attribuire a questa fi-	
	gura l'obbligo <i>de quo</i> comporterebbe l'esito paradossale di renderlo responsa-	
	bile per spese che non ha né disposto né autorizzato; la prescrizione in materia	
	non opererebbe in quanto il presente giudizio attiene all'obbligo di resa del	
	conto giudiziale, non già una pretesa avente ad oggetto una richiesta di con-	
	danna. Solo nel giudizio di conto (ancora da instaurarsi) opererebbe l'istituto	
	dell'estinzione, il cui termine non decorre in mancanza di rituale deposito del	
	conto presso la Sezione. La Procura per ultimo riferisce che il collegio regio-	
	nale dei revisori dei conti ha richiesto all'amministrazione regionale informa-	
	zioni e documentazione relative alle carte di credito.	
	13	

	Alla pubblica udienza del 18 luglio 2024 il Pubblico ministero ha ecce-	
	pito l’inammissibilità dell’intervento regionale. Ha parimenti eccepito l’inam-	
	missibilità delle richieste di deferimento alle Sezioni riunite della suddetta que-	
	stione di massima ed ha dedotto a tal fine: il difetto di contrasto giurispruden-	
	ziale; l’impossibilità di deferire questioni di massima nel giudizio di prime cure	
	e la correlata atipicità della eventuale sospensione del giudizio; che la sentenza	
	che definisce il susseguente giudizio di conto è sottoposta a gravame con co-	
	gnizione piena, quindi estesa anche alle questioni relative alla sussistenza	
	dell’obbligo di resa di conto; che l’ordinamento prevede l’autonomo potere di	
	deferimento delle questioni di massima del Presidente della Corte e del Procu-	
	ratore generale, avanti i quali, nella ricorrenza delle relative condizioni, può	
	pertanto essere posta la questione di massima. Nel merito ha ribadito le dedu-	
	zioni come da atti e insistito per il rigetto. Le difese dell’opponente si sono	
	soffermate sui motivi addotti insistendo nelle relative conclusioni, anche per il	
	deferimento alle Sezioni riunite della prospettata questione di massima. Sul	
	punto, hanno sollecitato il Collegio di investire il Presidente della Corte dei	
	conti della dedotta questione di massima. L’avv. Glauco Stagnaro ha deposi-	
	tato memoria di riepilogo dei referenti normativi (art. 4 legge 161/1953; art. 1,	
	c.7, legge 453/1993) e giurisprudenziali (SS.RR. n. 13/2019) a fondamento del	
	richiesto deferimento e, in subordine, della questione di legittimità costituzio-	
	nale. La difesa della Regione Liguria ha ulteriormente dedotto circa l’ammis-	
	sibilità dell’intervento regionale e ha concluso come in atti. Dopo brevi repli-	
	che di tutte le parti, il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	14	

	1. In via preliminare deve essere dichiarata, in continuità con la giuri-	
	sprudenza di questa Sezione (nn. 51/24; 52/24; 53/24; 54/24), l'ammissibilità	
	del dispiegato intervento della Regione Liguria. Come affermato nei predetti	
	precedenti, il codice di giustizia contabile non contiene disposizioni relative	
	all'intervento di terzi nei giudizi di opposizione ex art. 142 c.g.c., di guisa che	
	deve trovare applicazione la disciplina dettata dal codice di rito civile (art. 7,	
	c. 2, c.g.c.) e segnatamente l'art. 105, c. 2, a mente del quale ciascuno può	
	intervenire in un processo tra altre persone per sostenere le ragioni di alcuna	
	delle parti, quando vi ha un proprio interesse. Nel caso di specie, rilevato che	
	la Regione Liguria ha dedotto il proprio interesse ad intervenire nel giudizio in	
	relazione alla tutela del proprio ordinamento di settore, ritiene il Collegio che	
	tale interesse sia concreto e meritevole di tutela, anche considerato che l'inter-	
	vento odierno non comporta alcun significativo aggravio processuale per la	
	parte pubblica.	
	2. In via di successione logica deve essere delibata la richiesta di defe-	
	rimento della questione di massima svolta dalle parti private, relativa alla qua-	
	lificazione del soggetto utilizzatore la carta di credito. Nello specifico, la pos-	
	sibilità per le Sezioni territoriali, in presenza di contrasti interpretativi c.d. oriz-	
	zontali rinvenienti da giudizi privi del grado di appello, di rimettere la relativa	
	questione alle Sezioni riunite.	
	2.1. L'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al	
	testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), al primo comma, ha stabilito che	
	«ove una sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di	
	diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può,	
	con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio	
	15	

alle Sezioni riunite». Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo è stato previsto che «prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza». Infine, secondo il comma 3 «per i giudizi per i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle sezioni medesime previsto dai commi precedenti è subordinato al consenso delle parti». Tale disciplina è stata modificata dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 453 del 1993, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 19/1994, secondo il quale «le Sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale ...». Il successivo art. 42, comma 2, della legge n. 69 del 2009 ha aggiunto, al citato comma 7 dell'art. 1 del d.l. 453 del 1993, due periodi: il primo ha previsto che «il Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza»; il secondo ha stabilito che «se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio». La disciplina in materia risulta da ultimo posta dal codice di giustizia contabile, che ha abrogato implicitamente la precedente normativa recata dall'art. 4 della legge n. 161/1953 e dall'art. 1, c. 7, del d.l. n. 453/1993 (SS.RR., n. 1/2018/QM). Tale codice, per quanto in questa sede rileva, stabilisce che: «Le sezioni riunite in sede

giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile»; «Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale» (art. 11, commi 1 e 3); «Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti»; «Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi» (art. 114, commi 1 e 3).

2.2. Da tali proposizioni normative deriva quindi che le sezioni territoriali della Corte non sono legittimate a sollevare questioni di massima avanti le sezioni riunite (SS.RR., n. 1/2018/QM).

L'interveniente propone una interpretazione lata degli articoli 11 e 114 del d.lgs. n. 174/2016., ritenendo che, nel caso di contrasti giurisprudenziali tra le Sezioni, anche nei giudizi in cui non è previsto l'appello, le stesse possano deferire la definizione della questione alle Sezioni riunite ai fini di assicurare la unitarietà degli indirizzi giurisprudenziali con funzione nomofilattica.

Siffatta opzione interpretativa non appare percorribile. Nel caso di specie la formulazione letterale degli artt. 11 e 114 del codice di giustizia contabile risulta univoca nel prevedere il descritto potere di rimessione in capo alle sole

	sezioni di appello della Corte. La presunzione dell'uso preciso e consapevole	
	da parte del legislatore delle espressioni contenute nelle norme (argomento del	
	c.d. legislatore consapevole: Cass., sez. un., n. 28575/2018; Corte cost., n.	
	440/1995) impedisce allora di dare alle predette disposizioni legislative l'in-	
	terpretazione proposta.	
	2.3. E' inammissibile la richiesta formulata dalle parti private di inve-	
	stire il Presidente della Corte della dedotta questione di massima.	
	Come prima rilevato, il codice di giustizia contabile stabilisce che il	
	Presidente della Corte dei conti può deferire alle Sezioni riunite in sede giuri-	
	sdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto	
	che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o appli-	
	cativi difformi (art. 114, co. 3). Già dalla chiara formulazione legislativa, ri-	
	sulta che il potere di deferimento <i>de quo</i> presuppone l'esistenza di interpreta-	
	zioni difformi, ovvero di contrasto fra orientamenti, «tali dovendosi di regola	
	qualificare una pluralità di pronunce rese da giudici diversi in un periodo di	
	tempo più o meno ampio, pronunce contenenti l'elaborazione coerente ed or-	
	ganica di argomentazioni volte alla dimostrazione di una tesi decisoria risolu-	
	tiva della questione in rilievo» (SS.RR. n. 10/2011/QM). Ebbene, rilevato che	
	delle pronunce addotte a sostegno del denunciato contrasto (Sez. III, n.	
	14/2020; Sez. Toscana, n. 52/2020; Sez. Lazio, n. 302/2024) solo quella della	
	Sezione Lazio si pone effettivamente in contrasto con la giurisprudenza di que-	
	sta Sezione (tra le altre, n. 51/2024) ritiene il Collegio che nel caso di specie	
	difetti il presupposto oggettivo del contrasto di orientamenti come sopra defi-	
	nito, tenuto conto che la diversità di orientamenti può ritenersi fisiologica in	
	coerenza con le dinamiche processuali ed idonea a determinare un	
	18	

	arricchimento delle varie opzioni interpretative che la giurisprudenza sia via	
	via chiamata ad affrontare (SS.RR. n. 10/2011/QM). Alla stregua di tali consi-	
	derazioni, allora, non vi è spazio per la sospensione del giudizio odierno e la	
	conseguente trasmissione degli atti al Presidente della Corte.	
	2.4. E' manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità co-	
	stituzionale degli art. 11 e 114 c.g.c., in relazione agli artt. 3, 24, 103 e 111	
	Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità di proporre questioni di	
	massima alle Sezioni riunite nel caso di contrasti giurisprudenziali sorti tra di-	
	verse Sezioni territoriali, con riferimento a giudizi in cui non è previsto il grado	
	di appello.	
	Osserva il Collegio che nell'ordinamento vigente la sola funzione no-	
	moofilattica della Cassazione si presenta come costituzionalmente necessaria	
	(art. 111, c. 7, Cost.). Per esplicita previsione costituzionale, tale funzione si	
	esercita nei confronti delle sentenze del giudice contabile limitatamente ai pro-	
	fili di giurisdizione (art. 111, c. 8, Cost.). Rispetto alle sentenze del giudice	
	contabile, l'attività nomofilattica è ordinariamente attribuita alle Sezioni riu-	
	nite della Corte (Corte cost., n. 30/2011). Peraltro, relativamente alle decisioni	
	della Corte dei conti, la funzione nomofilattica è affidata, nel suo concreto	
	svolgersi e divenire, anche al sistema delle impugnazioni (SS.RR. n.	
	1/2010/QM), sistema che naturalmente include tutti gli altri rimedi esperibili	
	avverso le sentenze non suscettibili di gravame in appello. Pertanto, conside-	
	rato che il sistema delle impugnazioni svolge un essenziale ruolo nomofilattico	
	di armonizzazione e di consolidamento interpretativo del diritto vivente, risulta	
	allora non integrato il denunciato <i>vulnus</i> costituzionale rispetto alla scelta del	
	legislatore di non prevedere la remissione di questioni di massima alle Sezioni	
	19	

riunite relativamente alle decisioni rese dalle Sezioni regionali in unico grado.

3. Ai fini della decisione di merito il Collegio ritiene di dare seguito alla ricostruzione in diritto operata dalla pregressa giurisprudenza della Sezione (nn. 51/24; 52/24; 53/24; 54/24).

3.1. Il giudizio per resa di conto è strumentale al successivo giudizio di conto. Invero, quando accoglie il ricorso per resa di conto il giudice assegna al contabile un termine perentorio per la presentazione del conto all'amministrazione. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto a spese dell'agente e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina, nei limiti edittali, l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo (art. 141, commi 4-6, c.g.c.). Il successivo deposito del conto presso la segreteria della Sezione segna la costituzione in giudizio dell'agente contabile (art. 140, commi 1-3, c.g.c.). Il conto viene quindi assegnato al magistrato relatore che, svolta l'istruttoria di competenza, conclude per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui risulti debitore, ovvero per la declaratoria di irregolarità della gestione (art. 145 c.g.c.).

3.2. Il giudizio di conto, posto a garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, trova i propri referenti costituzionali negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Carta ed ha carattere indefettibile, per cui a nessun agente contabile che abbia comunque il maneggio di denaro e di valori pubblici è consentito sottrarsi al dovere di rendere il relativo conto (Corte cost., n. 1007/1988; n. 114/1975; n. 110/1970). In questa prospettiva, la Corte delle leggi ha precisato che non è estesa alle Regioni la deroga, rispetto alla generale

	sottoposizione alla giurisdizione contabile, sussistente per gli organi supremi dello Stato (Corte cost., n. 292/2001).	
	3.3. La figura fondamentale affinché possa configurarsi il giudizio di conto è quella di agente contabile. La qualifica di agente contabile discende dalla ricorrenza delle condizioni poste al riguardo dalle leggi di contabilità pubblica, che individuano ambiti materiali afferenti alla «giurisdizione e norme processuali» ascritti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Di conseguenza, è precluso al legislatore regionale intervenire sulla qualifica di agente contabile, potendo l'ente territoriale unicamente disciplinare l'assetto organizzativo interno della gestione (Corte cost., n. 59/2024).	
	In generale, la nozione di agente contabile è posta dall'articolo 178 del r.d. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) a mente del quale sono agenti contabili: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione ed eseguono i pagamenti delle spese per conto dell'amministrazione; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impiegati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione. Giusta quanto prevede l'art. 74 del r.d. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni	
	21	

	sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) gli	
	agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti	
	delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato	
	diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di ma-	
	teria, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti,	
	sono sottoposti alla giurisdizione contabile. In forza dell'art. 44 del r.d. n.	
	1214/1934 (T.U. delle leggi sulla Corte dei conti) la Corte giudica sui conti dei	
	tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di	
	conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e	
	materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza	
	legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti. La Corte giudica	
	pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per	
	quanto le spetti a termini di leggi speciali. Da ultimo, il codice di giustizia	
	contabile, di cui al d.lgs. n.174/2016, ha ribadito che la Corte dei conti ha giu-	
	risdizione (anche) nei giudizi di conto (art. 1) relativi ai conti degli agenti con-	
	tabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto pre-	
	visto a termini di legge (art. 137).	
	L'art. 103, c. 2, Cost., nel prevedere che la «Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge»,	
	si riferisce all'ampio ambito della "tutela del pubblico danaro" (Corte cost., n.	
	185/1982), ambito cui sono ricondotti tanto i giudizi di responsabilità amministrativa, quanto i giudizi di conto (Corte cost., n. 169/2018) ascritti alla giurisdizione del giudice contabile che, nelle materie <i>de quibus</i> , è tendenzialmente	
	generale (Corte cost., n. 641/1987). Le disposizioni recate dalle norme di contabilità pubblica danno contenuto a siffatto ambito e delineano una nozione di	
	22	

	agente contabile che, secondo quanto affermato dalla Suprema corte, è fondata	
	sul presupposto essenziale del <i>maneggio</i> di denaro di pertinenza dell'ente pub-	
	blico, gestito secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (Cass.,	
	ss.uu., n. 12367/2001). A tal riguardo, la giurisprudenza contabile ha chiarito	
	che il significato del <i>maneggio</i> di denaro deve essere latamente inteso, sì da	
	ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative,	
	svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro	
	che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione	
	della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere	
	di disporre senza l'intervento di altro ufficio (<i>ex aliis</i> , Sez. I, n. 324/2008; Sez.	
	Calabria, n. 176/2022). Detto altrimenti, il giudizio di conto ha come destina-	
	tari non già gli ordinatori (amministrativi) della spesa, bensì gli agenti che ri-	
	scuotono le entrate ed eseguono le spese (Corte cost., n. 59/2024).	
	3.4. Relativamente all'assegnazione di carte di credito per esigenze di	
	servizio, l'art. 1, c. 47 ss., della legge n. 549/1995, nel prevedere in generale	
	l'uso di siffatti strumenti per l'esecuzione di spese, rimanda ad un regolamento	
	ministeriale per la specifica disciplina di tali strumenti di pagamento. Il d.m.	
	Tesoro n. 701/1996 (Regolamento recante norme per la graduale introduzione	
	della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle ammini-	
	strazioni pubbliche), per quanto in questa sede rileva, stabilisce (art. 7, commi	
	1-3) che a favore del dirigente generale o del dirigente delegato, competente	
	della gestione amministrativo-contabile delle carte di credito, sono emessi or-	
	dini di accreditamento, da estinguersi con quietanza di entrata di contabilità	
	speciale. Nei limiti degli accreditamenti concessi, sono emessi ordinativi di	
	pagamento a favore delle società emittenti le carte di credito. I titolari delle	
	23	

	contabilità speciali rendono il conto delle spese sostenute a valere sulle aper-	
	ture di credito ai sensi degli articoli 60 e 61 del r.d. n. 2440/1923, nonché	
	dell'art. 9, commi 5 e 8, del d.P.R. n. 367/1994. Queste ultime disposizioni	
	disciplinano le spese e i relativi rendiconti amministrativi dei c.d. funzionari	
	delegati. Si tratta dei funzionari titolari di contabilità sulle aperture di credito	
	disposte dalle amministrazioni deleganti, da utilizzare per il pagamento di	
	spese pubbliche. Questi funzionari sono esentati dall'obbligo di rendere il	
	conto giudiziale e rendono i loro conti periodici alle amministrazioni da cui	
	rispettivamente dipendono (art. 610, c. 2, r.d. n. 827/1924).	
	4. Alla luce delle surriferite coordinate normative, il Collegio ritiene	
	sussistente la qualifica di agente contabile di diritto in capo all'Amministratore	
	regionale assegnatario/utilizzatore di carte di credito regionali. Si tratta, invero,	
	di qualifica che è posta dalla legislazione statale di contabilità pubblica e che	
	riposa sulla preposizione all'ufficio pubblico (Sez. III, n. 38/2009; Appello Si-	
	cilia n. 154/2012) e alla correlata assegnazione della carta. Osserva il Collegio	
	che in senso contrario risulta inconferente il richiamo alla normativa regionale	
	prima sunteggiata, atteso che, come già anticipato, è precluso al legislatore re-	
	gionale intervenire sulla qualifica di agente contabile e che la disciplina regio-	
	nale può solamente riguardare l'assetto organizzativo interno della gestione	
	(Corte cost., n. 59/2024).	
	4.1. Il Collegio reputa che l'assegnatario della carta di credito regionale	
	abbia il maneggio di risorse pubbliche e sia soggetto, in quanto agente conta-	
	bile, alla giurisdizione di questa Corte. Si tratta, invero, di qualifica che deriva	
	dalla legislazione statale di contabilità pubblica, rispetto alla quale l'anagrafe	
	degli agenti contabili prevista dall'art. 138 c.g.c., avendo mero carattere	
	24	

ricognitivo, risulta neutra.

La giurisprudenza di merito (Appello Milano, III, 15/02/2016, n. 544)

riconde il rapporto riguardante l'utilizzo della carta di credito, con riferimento alla relazione tra l'utilizzatore dello strumento di pagamento e l'impresa emittente del medesimo, alla fattispecie del mandato irrevocabile (art. 1704 c.c.) e, con riferimento alla relazione tra la banca emittente ed i terzi beneficiari dei pagamenti, alla fattispecie della *delegatio solvendi*, di cui all'art. 1269 c.c., che, com'è noto, ha una funzione immediatamente solutoria. Risulta allora accertato che, con il pagamento mediante carta di credito, l'assegnatario dispone direttamente del denaro pubblico senza l'intervento di altro ufficio e vada pertanto qualificato, sulla scorta di quanto prima rilevato a proposito della nozione di *maneggio*, quale agente contabile.

La circostanza che l'utilizzazione del denaro pubblico avviene direttamente senza la mediazione di altro ufficio (c.d. ordinatore di spesa) risulta avvalorata anche dalla disciplina interna del rapporto gestorio. Invero, ai sensi dell'art. 22, c. 7, del regolamento regionale Liguria n. 7/2016, nel caso di uso improprio o di spese non regolarmente giustificate da parte degli Amministratori, il dirigente competente richiede il rimborso di tali spese; se detto rimborso non avviene entro 60 giorni mediante versamento sul conto di tesoreria regionale, si procede alla rivalsa, fino alla concorrenza della somma spesa, sugli emolumenti spettanti al titolare della carta di credito. La disciplina regolamentare regionale, nel contemplare il rimborso e, in difetto, il successivo recupero delle spese indebite, conferma pertanto che il pagamento mediante carta di credito ha immediato effetto solutorio, giacché non avrebbe alcun senso prevedere il recupero di pagamenti che in ipotesi non fossero stati già eseguiti prima dei

	procedimenti amministrativi di controllo e ordinazione.	
	4.1.1. Secondo l'interveniente, che richiama la sentenza n. 52/2020	
	della Sezione Toscana, ai fini del riconoscimento della qualifica di agente con-	
	tabile non sarebbe sufficiente il semplice <i>maneggio</i> di denaro pubblico, ed oc-	
	correrebbe la "gestione" del denaro pubblico intesa come momento di frui-	
	zione all'interno di un più ampio procedimento di impiego delle risorse eco-	
	nomiche. Siffatta ricostruzione è stata valorizzata dal giudice territoriale per	
	affermare l'obbligo di resa di conto in capo all'assegnatario di una carta pre-	
	pagata, escludendo, di contro, tale obbligo proprio per l'eonomo amministra-	
	tivo. In disparte tale rilievo, il Collegio non può non ribadire che il giudizio di	
	conto, e di conseguenza la strumentale azione di resa di conto, attingono tutti i	
	soggetti che abbiano «maneggio» di beni o valori o denaro di pertinenza	
	dell'amministrazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di agenti interni	
	o esterni e che si tratti di agenti di diritto o di fatto (da ultimo Cass., ss.uu., n.	
	20094/2024). A tale stregua, in definitiva, nel caso di specie, proprio in consi-	
	derazione della sussistenza del predetto maneggio in capo all'assegnatario	
	della carta di credito regionale, deve essere affermato l'obbligo di resa di conto	
	gravante sull'opponente.	
	4.2. L'opponente tenta di sottrarsi a tale obbligo richiamando recente	
	giurisprudenza (Sez. Lazio, n. 302/2024) che a tal fine muove dalla disciplina	
	valevole per i funzionari delegati a pagare spese sopra aperture di credito, e	
	sottoposti al solo rendiconto amministrativo.	
	Osserva il Collegio che la configurabilità della qualità di agente conta-	
	bile in capo all'amministratore assegnatario della carta di credito risulta con-	
	fermata anche in base alla disciplina valevole per i funzionari delegati. Come	
	26	

prima osservato, i funzionari delegati, esonerati dall'obbligo di rendere il conto giudiziale, sono titolari di una contabilità specifica su aperture di credito. Ora, nel caso di specie difettano in radice tanto l'apertura di credito quanto la correlata contabilità speciale a favore degli amministratori assegnatari di carta di credito. Le carte di credito, infatti, sono collegate al conto corrente intestato all'economo (art. 23, c. 3, reg.r. Liguria n. 7/2016). Inoltre, è l'economo regionale il titolare delle anticipazioni di credito finalizzate al loro utilizzo (art. 7, c. 1, lett. k, reg.r. Liguria n. 7/2016), tanto che il procedimento amministrativo relativo alle spese in questione si conclude con la sistemazione contabile dell'utilizzo della predetta anticipazione (art. 25, c. 7, reg.r. Liguria n. 7/2016).

4.3. La conclusione cui si è pervenuti risulta confermata dalle disposizioni giuscontabili in tema di conti giudiziali concernenti gestioni principali e gestioni secondarie.

Sul punto l'opponente deduce la mancanza dei presupposti per configurare la fattispecie del sub-agente contabile, in quanto tale figura richiede necessariamente la sua previa individuazione mediante apposita disposizione normativa che, tuttavia, nel caso della Regione Liguria risulterebbe mancante.

Osserva anzitutto il Collegio che, come ripetutamente posto in risalto, la categoria degli agenti contabili ha una connotazione di derivazione statuale, *i.d.*: posta dalla legge statale di contabilità, di guisa che non residuano spazi autonomi di disciplina per la normativa regionale. Il regolamento di contabilità (r.d. n. 827/1924, art. 192) contempla le gestioni principali e quelle secondarie, sottoposte al principio di unicità del conto. Tuttavia, tale principio è derogato nelle ipotesi in cui la legge o "*disposizioni organiche*" dell'ente prevedano una pluralità di agenti e dunque la presentazione di conti distinti (Sez. Calabria, n.

70/2022). Ritiene il Collegio che tale situazione sia integrata nel caso per cui è giudizio, alla luce della disciplina, anche regionale, in materia, alla cui stretta risultano enucleabili compiti di rendicontazione intestati tanto all'economista regionale quanto, per i profili in esame, agli utilizzatori della carta di credito regionale. Come prima rilevato, invero, appare indubbio che, alla luce della nozione di agente contabile recata dalle leggi statali di contabilità pubblica, l'utilizzatore della carta di credito vada qualificato quale agente contabile. Ed in questa prospettiva si colloca appieno la previsione di cui all'art. 6, c. 3, del d.m. Tesoro n. 701/1996 (ripresa dall'art. 22, c. 4, del reg.r. Liguria n. 7/2016) a mente della quale il titolare della carta "è personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile". Peraltro, compiti di rendicontazione sono assegnati anche all'economista dalle disposizioni organiche della Regione (artt. 17 ss. reg.r. Liguria n. 7/2016), ad ulteriore conferma del carattere *duale* delle gestioni in esame.

4.4. Si è prima posto in risalto che il giudizio di conto presenta carattere indefettibile e che per gli organi delle Regioni non opera la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, prevista per gli organi superiori dello Stato (Corte cost., n. 292/2001). La sottrazione degli amministratori regionali assegnatari di carta di credito all'obbligo di rendere il conto giudiziale non può avvenire neppure richiamando la disciplina valevole per i presidenti dei gruppi consiliari. L'esonero di questi ultimi dal giudizio di conto è infatti dipeso essenzialmente dalla constatazione che l'eventuale "*attività materiale di maneggio del denaro costituisce, ... in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale e non necessario*" (Corte cost., n. 107/2015). Rispetto agli organi politici che,

invece, abbiano il predetto *maneggio* di denaro pubblico, la giurisprudenza di questa Corte dei conti ha da tempo riconosciuto la doverosità della resa di conto (SS.RR., n. 248/1980). Proprio in considerazione dei suddetti caratteri, il giudizio di conto attinge gli agenti contabili (anche degli organi di rilevanza costituzionale o di autorità indipendenti) pur a fronte di diversa fonte regolamentare autonoma di disciplina della gestione o di controlli interni ulteriori rispetto a quelli svolti dalla Corte dei conti (Sez. Lazio, n. 70/2016; Id., n. 109/2014; Sez. II, n. 463/2013). In senso contrario non appare conferente l'argomento per cui ammettendo il giudizio di conto si avrebbe una "duplicazione" dei controlli della Corte sulle gestioni in esame, stante la previsione del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali (*ex art. 5, c. 1, d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*). A tal riguardo, infatti, deve considerarsi che il giudizio di parificazione del rendiconto regionale abbraccia l'intera gestione della Regione e pertanto non presenta il carattere di controllo specifico proprio del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari (di cui all'art. 1, c. 9, 10, 11 e 12, d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012), carattere che concorre, sotto un profilo sistematico, ad escludere la giurisdizione di conto nei confronti dei suddetti presidenti dei gruppi consiliari (Corte cost., n.107/2015).

5. In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, osserva il Collegio che la disciplina legislativa configura un sistema articolato su diversi livelli. La giurisprudenza contabile (Sez. Basilicata, n. 82/2006; Sez. Campania, n. 113/2005; Sez. Riunite n. 720/1991) ha infatti puntualizzato che *in subiecta materia* confluiscano fundamentalmente due azioni: una volta ad ottenere il discarico o la condanna del contabile al pagamento del saldo del

	conto di cui non abbia ottenuto il discarico; l'altra diretta alla formazione ed al	
	deposito del conto. Soltanto con la prima azione si fa valere un diritto di credito	
	della P.A., azione che (secondo quanto ora previsto dall'art. 150, c. 1, del c.g.c.	
	e già dall'art. 2 l. 20/1994) si estingue con il decorso del termine quinquennale	
	decorrente dal deposito del conto presso la segreteria del giudice, deposito che,	
	nel caso per cui è giudizio, difetta in radice.	
	6. Alla luce delle considerazioni sviluppate, l'opposizione deve in de-	
	finitiva essere rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'op-	
	ponente e saranno liquidate ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c. Non vi è luogo a	
	pronuncia sulle spese per l'interveniente Regione, parte soltanto in senso for-	
	male.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, de-	
	finitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.	
	Pone a carico dell'opponente le spese di giustizia, che saranno liquidate	Ai sensi dell'art. 31, comma 5,
	con nota della Segreteria a margine della presente sentenza.	del D. Lgs. 26 agosto 2016 n.
	Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.	174, le spese di giustizia del
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 luglio 2024	presente giudizio, sino a questa
	L'Estensore	decisione, si liquidano in
	Il Presidente	€ 519,02
	Antonino Grasso	(euroCinquecentodiciannove/02)
	F.to digitalmente	Genova, 28 novembre 2024
	Il Direttore della Segreteria	
	(Elena Asta)	
	F.to digitalmente	
	30	